

21/53/CU06/COV19

POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, RECANTE "MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19"

Parere ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, premessa la necessità di concludere in tempi rapidi i lavori del Tavolo tecnico di confronto sulla revisione e l'aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico istituito con DM del 23 marzo 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 del DPCM 2 marzo 2021, al fine di procedere ad una revisione del sistema di zonizzazione in vista dell'avvio della stagione turistica e del mutato scenario epidemiologico, esprime il parere nei termini di cui alle osservazioni e agli emendamenti di seguito riportati:

- Per quanto attiene i servizi di ristorazione, in primo luogo va chiarito se in tale definizione rientrano anche i bar, in analogia con quanto precedentemente disposto con i diversi provvedimenti assunti dal Governo.
Nel prendere positivamente atto della volontà di anticipare le aperture per i ristoranti all'aperto, si segnalano le seguenti oggettive criticità:
 - le condizioni climatiche non consentono lo svolgimento regolare dell'attività di ristorazione solo all'aperto condizionandone anche la programmazione;
 - una tale previsione rischia di discriminare gli esercizi che dispongono degli spazi esterni rispetto a coloro che non ne dispongono.Le Regioni ritengono pertanto necessario consentire, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, l'effettuazione dei servizi di ristorazione sia al chiuso che all'esterno, senza differenze di trattamento con riguardo agli orari di somministrazione (pranzo, cena).
- In ragione dell'approssimarsi della stagione estiva caratterizzata dall'ora legale e, in considerazione della riapertura delle attività sociali e culturali, si propone di valutare il differimento dell'interruzione delle attività e della mobilità dalle ore 22 alle ore 23.
- Vista l'intenzione del Governo di prevedere la riapertura di palestre e piscine a partire dal 1°giugno, in considerazione che da quella data di norma l'attività risulta fortemente ridimensionata per la riduzione fisiologica dell'utenza, si chiede di consentire, in una logica di gradualità, lo svolgimento delle attività individuali con la presenza di un istruttore, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza e delle seguenti ulteriori prescrizioni di sicurezza:
 - impossibilità di praticare attività di gruppo (corsi e allenamenti);

- possibilità di svolgere esclusivamente lezioni o allenamenti individuali;
- accesso solo con prenotazione obbligatoria;
- in palestra, utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree da parte dell'allenatore/istruttore e dell'utente (tranne che durante l'attività fisica).

Una riapertura coerente anche con le altre misure in ragione del fatto che nel decreto si prevede la possibilità di esercitare tutti gli sport da contatto all'aperto.

- Si richiede di inserire un'apposita previsione per la riapertura delle piscine al chiuso.
- Parimenti si richiede di prevedere la riapertura del settore del wedding.
- Con riferimento invece ai parchi tematici si chiede di valutare l'anticipazione dell'apertura al 1° giugno, parimenti alle attività dei mercati.
- Si evidenzia la necessità di uniformare le date di riapertura degli spettacoli all'aperto e degli eventi sportivi all'aperto, al fine di evitare incomprensibili discriminazioni.
- Si sottolinea la necessità della previsione di un'apposita norma che consenta di modulare le aperture delle attività in relazione all'andamento della situazione epidemiologica.
- Si rende necessario che le norme previste dal prossimo provvedimento vengano accompagnate da serie misure di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguentemente aumento di contagi.
- Riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona anche in zona rossa.
- Riapertura degli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali durante il fine settimana.
- EMENDAMENTO N.1
All'articolo 1 comma 3, dopo la parola "disponibile", è aggiunto il seguente periodo "*salvo che gli indicatori di monitoraggio della fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) e l'Rt sintomi puntuale, per quella Regione o Provincia autonoma, siano compatibili con lo scenario 1 di trasmissione ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19"*".

RELAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nelle regioni o province autonome, in cui il parametro di incidenza cumulativa settimanale dei contagi superi i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Tale parametro, però, in una regione o provincia autonoma con una popolazione pari o di poco superiore a 100.000 abitanti, non è rappresentativo della sua situazione epidemiologica, per cui l'emendamento prevede che in tali casi il parametro in questione debba essere rapportato anche alla classificazione di rischio che discende dagli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 e che la valutazione debba tenere conto di tale situazione epidemiologica, non potendo applicare nella fattispecie l'automatismo delle misure per la zona rossa.

- EMENDAMENTO N. 2
All'articolo 9 comma 3, primo periodo, l'espressione "sei mesi" è sostituita con quella di "dodici mesi".

RELAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede una validità di sei mesi per il certificato verde COVID-19 a far data dal completamento del ciclo vaccinale. L'emendamento propone di adeguare tale validità al periodo di dodici mesi approvato per il Certificato Eu Covid-19 "green pass" dal Parlamento europeo giovedì 29 aprile scorso, che corrisponde anche al periodo di copertura che scientificamente si pensa possa essere attribuito alla vaccinazione anti COVID-19.

- EMENDAMENTO N. 3 – Regioni benchmark riparto disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale
MODIFICA ART.27 D.LGS 68/2011

Il comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è così riformulato:

“5. Sono Regioni di riferimento le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive”.

RELAZIONE

La norma prevede che siano regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario le migliori cinque Regioni individuate dal Ministro della Salute sulla base dei criteri previsti dalla legge.

- EMENDAMENTO N. 4 – Quote premiali FSN
“Per l'anno 2021, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,32 per cento delle predette risorse.”

RELAZIONE

La norma, limitatamente all'anno 2021, prevede un incremento della quota premiale dall'attuale 0,25 per cento allo 0,32 per cento delle risorse previste per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

ULTERIORI OSSERVAZIONI:

Regione Lazio

- Si richiede di valutare l'inserimento dei cosiddetti "viaggi di risanamento", autorizzati nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999, tra i motivi di eccezione per l'ingresso in Italia affinché siano equiparati a "esigenze di salute" o "assoluta urgenza".

Regione Valle d'Aosta

- Si richiede l'inserimento all'articolo 7, la possibilità di apertura degli impianti sciistici in alta quota- Ciò permetterà, con il superamento dell'articolo 19 del DPCM 2 marzo 2021 e nel rispetto dei protocolli di sicurezza già approvati, l'avvio dell'importante attività estiva di sci su ghiacciaio nel comprensorio di Valtournenche – Breuil Cervinia.
- Si ribadisce la perplessità in merito alla norma che prevede la possibilità di riavvio di alcune attività di ristorazione unicamente all'aperto. Una tale disposizione crea una grave disparità fra i territori, penalizzando ulteriormente quelle aree già duramente provate dal sostanziale azzeramento della stagione turistica invernale appena conclusa.

Regione Veneto

- Eliminazione della coincidenza di orario tra chiusura delle attività di ristorazione e coprifuoco.

Roma, 5 maggio 2021